

Civile Ord. Sez. 5 Num. 9461 Anno 2018
Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI
Relatore: FUOCHI TINARELLI GIUSEPPE
Data pubblicazione: 18/04/2018

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 17800/2012 R.G. proposto da

PN Service Srl in liquidazione, rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico D'Arrigo, con domicilio eletto presso l'Avv. Paola Ramadori, in Roma via M. Prestinari n. 13, giusta procura in calce al ricorso;

– *ricorrente* –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 82/12/11, depositata il 7 giugno 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 novembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO CHE

- PN Service Srl in liquidazione ricorre per cassazione, con due motivi, avverso la decisione della CTR in epigrafe che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto legittima la ripresa

275
2017

f



Iva per gli anni 2003 e 2004 nei confronti della società perché non svolgente alcuna attività d'impresa;

- l'Agenzia delle entrate si costituisce eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso;

CONSIDERATO CHE

- il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 4 e 19, d.P.R. n. 633 del 1972, 2697, 2727 e 2629 c.c., per aver la CTR escluso la soggettività d'imposta della società, che aveva dimostrato di aver esercitato una attività d'impresa, rientrante tra quelle proprie dell'oggetto sociale, e ciò in contrasto con le risultanze istruttorie acquisite al giudizio e prodotte dal contribuente; la censura, invero, mira a contestare un vizio motivazionale, ossia l'adeguatezza della valutazione sulla natura e condizione della società (se effettiva o meno) operata dalla CTR alla stregua delle risultanze istruttorie;

- il secondo motivo denuncia omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo, identificato nell'asserita prova, da parte dell'Agenzia, della inoperatività e della natura di società di comodo della società contribuente;

- i motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati;

- occorre premettere, in primo luogo, che, per costante giurisprudenza, *"in tema di IVA, la nozione di esercizio di impresa commerciale, non coincide con quella civilistica, ma va ricavata dalla normativa comunitaria ed, in particolare, dalla sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, secondo cui si intende inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene materiale per ricavarne introiti aventi un certo carattere di stabilità"* (v. Cass. n. 25777 del 2014; Cass. n. 7032 del 2014);

- inoltre, ai sensi dell'art. 4, d.P.R. n. 633 del 1972, assumono rilievo, ai fini Iva, soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole, e



dunque – rientrando nell'ambito delle attività commerciali solo quelle svolte in forma di impresa e, quindi, imprescindibilmente qualificate dai caratteri dell'abitudine (ancorché non dell'esclusività) e della professionalità dell'esercizio - ai fini considerati devono ritenersi rilevanti solo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali continuative e stabili e non quelle che si esauriscono in isolati atti di produzione o commercio (v. Cass. n. 20443 del 2011; Cass. n. 8982 del 2017);

- sotto altro profilo, poi, occorre ricordare la disciplina di cui all'art. 30, l. n. 724 del 1994 che qualifica la società di comodo - non ammessa perciò al rimborso IVA - in rapporto alla sottoproduzione di ricavi, onera l'ente che non abbia raggiunto lo standard normativo a provare le situazioni giustificative: il fallimento del cd. test di operatività istituisce cioè una presunzione *ius tantum* di inoperatività, che è onere della società vincere mediante prova contraria esplicativa dell'anomalia reddituale (v. Cass. n. 6195 del 10/03/2017);

- in particolare, la norma, nel testo applicabile *ratione temporis*, prevede che «*la prova contraria deve essere sostenuta da riferimenti a oggettive situazioni di carattere straordinario che hanno reso impossibile il conseguimento di ricavi, di incrementi di rimanenze e di proventi nella misura richiesta*»

- nella vicenda in esame, la CTR ha escluso lo stesso carattere imprenditoriale dell'attività esercitata dalla società contribuente (e, dunque, in termini più ampi della mera mancanza della richiesta prova contraria, già in sé preclusiva del rimborso) poiché non risultava provata alcuna attività ad essa riferibile, né l'immobile in cui la medesima si sarebbe svolta, né se vi fosse manodopera e neppure se esistesse una clientela; ha poi sottolineato l'irrilevanza delle risultanze delle dichiarazioni dei redditi o di bilancio perché meri elementi formali («*dai quali non è possibile avere riscontri precisi sull'attività effettivamente svolta dalla società*»);



- tali argomentazioni non sono state neppure adeguatamente censurate: la contribuente, infatti, si è limitata a dedurre genericamente di aver svolto altre attività connesse agli scopi sociali, senza tuttavia precisare in alcun modo quali, in concreto, fossero e se risultassero inerenti agli scopi produttivi e ciò tanto più che, dalla stessa documentazione addotta, risultano solo operazioni passive, di ignoto contenuto;
- la stessa allocazione della sede al momento della verifica, elemento indiziario a sostegno dell'inesistenza di una attività d'impresa, risulta del resto mancante, non incidendo la documentazione fotografica prodotta in giudizio dalla parte privata, valutata irrilevante dalla CTR perché priva di data certa, e restando, quanto all'asserita certificazione comunale del 2007, la relativa censura, al di là della sua carenza di decisività, comunque inammissibile per difetto di autosufficienza;
- il ricorso va pertanto rigettato e le spese liquidate per soccombenza;


P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito

Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14 novembre 2017

Il Presidente

Ernestino Luigi Bruschetta



M

L